

VERBALE ASSEMBLEA **STRAORDINARIA**

IN SECONDA CONVOCAZIONE – 3 NOVEMBRE 2022

PRESSO LA SALA RIUNIONI DELLA SEDE DI “SPORT E SALUTE”

L'anno 2022 il giorno 3 del mese di novembre alle ore 21:00, presso la sala riunioni di “Sport e Salute” (via Adua 97 – Reggio Emilia) espressamente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Aggiornamento sulla Riforma del Terzo Settore e modifica dello statuto;
- Varie ed eventuali.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 50 e regolarmente rappresentati n. 50 soci e così complessivamente n. 100 soci, come risulta dal registro presenze depositato agli atti. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza il Presidente Roberto Camorani, che chiama alle funzioni di Segretario il socio Marco Lusuardi.

Sul primo punto all'ordine del giorno interviene il Presidente Roberto Camorani per chiarire che l'assemblea è stata convocata per aggiornare lo statuto associativo ai nuovi vincoli richiesti per mantenere la qualifica di associazione di promozione sociale. In particolare, evidenzia che l'associazione è interessata a mantenere tale qualifica (acquisita con provvedimento regionale n. 15540 del 05/10/2016) oltre a quella di associazione sportiva dilettantistica in quanto non si limita a proporre attività sportive dilettantistiche, rivolte principalmente all'attività ciclistica nei settori junior team, attività agonistica; handbike, attività agonistica e sociale con disabili; amatori e granfondisti, attività agonistica, ciclo sportiva e cicloturistica e triathlon, attività agonistica accompagnata dalla organizzazione di eventi sportivi ciclistici (Granfondo Matildica, gare giovanili, gare amatoriali su strada, ciclocross e mtb) e partecipazione ad attività competitive ed agonistiche indette dagli organismi sportivi affilianti, ma è anche interessata a proseguire nella promozione di progetti speciali, in particolare legati alla sicurezza stradale con il progetto Pedala in Sicurezza, proposto alle scuole della provincia primarie e secondarie. Altre attività riguardano occasioni di convegni tematici e/o presentazioni di eventi. Tra gli obiettivi c'è inoltre quello di un sempre maggiore lavoro in rete con altre associazioni sportive dilettantistiche, Enti del terzo settore e Pubbliche Amministrazioni nella realizzazione delle attività.

L'associazione può mantenere tale qualifica in quanto:

- 1) è una associazione senza scopo di lucro;
- 2) è una associazione che opera per soddisfare finalità di natura civica (ad esempio attraverso progetti di educazione stradale nelle istituzioni scolastiche), solidaristica

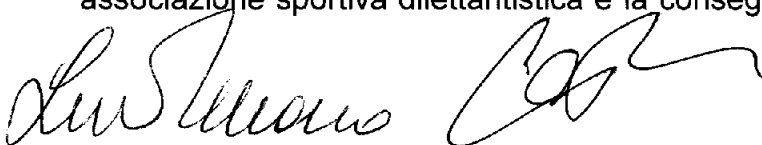
(anche attraverso politiche di accesso alle attività che prendano in considerazione condizioni di fragilità dei partecipanti) e di utilità sociale (ad esempio attraverso Handbike, attività agonistica e sociale che coinvolge disabili). In generale attraverso tali attività si intende promuovere il benessere psico-fisico della persona, la valorizzazione del bene relazionale, la costruzione di una comunità solidale, l'educazione, ad ogni età, al rispetto delle persone e delle regole.

- 3) realizza attività che sono considerate dal Legislatore come di interesse generale, quali:
- esercizio in via stabile dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica e l'organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive competitive e agonistiche. L'associazione promuove attività sportive dilettantistiche con particolare, ma non esclusivo, riferimento all'attività ciclistica. La gestione delle attività sportive presuppone inoltre la gestione di impianti sportivi, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere, gestione improntata alla massima valorizzazione degli impianti sportivi per garantire, in particolare alle organizzazioni aderenti al medesimo Organismo sportivo, l'accesso alla pratica sportiva;
 - l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale attraverso l'organizzazione di seminari, laboratori anche esperienziali, spettacoli quali momenti di sensibilizzazione e approfondimento su tematiche afferenti alla pratica sportiva, all'adozione di sani stili di vita, alla realizzazione di eventi di socializzazione;
 - l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, ivi inclusa la promozione o l'organizzazione di turismo sportivo;
- 1) presenta un numero di soci superiore al minimo di sette richiesti dalla Legge;
- 2) non presenta tra i propri soci soggetti con scopo di lucro;
- 3) opera prevalentemente con l'apporto gratuito dei soci e con un ruolo determinante di alcuni volontari che operano in via continuativa.

L'associazione mantiene altresì la qualifica di associazione sportiva dilettantistica, promuovendo come attività di interesse generale l'esercizio in via stabile dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, e mantenendo intatta così la volontà di affidarsi ad un organismo sportivo riconosciuto dal CONI.

Si procede quindi all'esame dello statuto riformulato (Allegato A), già anticipato a tutti i soci, in cui il Presidente evidenzia l'adozione dei requisiti richiesti dalle seguenti fonti normative:

- 1) Codice civile;
- 2) Codice del Terzo settore ai fini della qualificazione come associazione di promozione sociale;
- 3) Articolo 90 della Legge 289/2002 e Delibere CONI, ai fini della qualificazione come associazione sportiva dilettantistica e la conseguente iscrizione nel Registro CONI.



Seppur non ancora operativo, si tiene conto anche di quanto previsto dal Decreto 36/2021 di riforma dell'ordinamento sportivo in merito ai requisiti statutari;

- 4) Articolo 4 del Decreto IVA per accedere alle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali di tipo associativo;

e l'opportunità di seguire anche le indicazioni interpretative fornite dal Ministero del Lavoro con i provvedimenti di prassi adottati, come risulta dalla scheda riepilogativa allegata sotto la lettera B) e conservata agli atti.

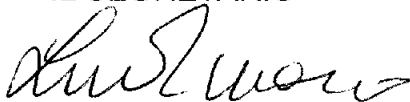
Viene quindi data lettura dello statuto allegato, sotto la lettera A, come parte integrante del presente atto. Il Presidente chiede ai soci se abbiano dei dubbi o delle proposte di variazioni alla bozza di statuto: non essendo intervenuto nessuno, il Presidente propone ai soci di votare in merito alla proposta di statuto. L'assemblea dei soci, all'unanimità, delibera di adottare lo statuto nella formulazione proposta dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene delegato ad adempiere agli adempimenti connessi alla modifica dello statuto ossia:

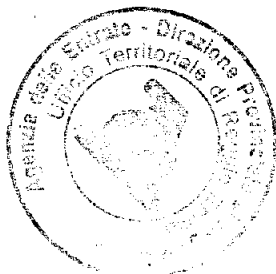
- 1) registrazione del verbale e dello statuto con versamento dell'imposta di registro (€ 200,00) mentre l'atto non sarà gravato da imposta di bollo, essendo l'associazione iscritta nel registro delle associazioni di promozione sociale, per il combinato disposto dell'articolo 82 del DLgs 117/2017 e dell'articolo 104 primo comma del DLgs 117/2017 che assicura l'applicazione dell'agevolazione a partire dal 1/1/2018;
- 2) aggiornamento dell'anagrafica tributaria dell'associazione, atteso che nella denominazione ora deve essere inclusa anche la natura di associazione di promozione sociale;
- 3) trasmissione del verbale, statuto e certificato di attribuzione del codice fiscale aggiornato alla Amministrazione che detiene il Registro;
- 4) trasmissione della documentazione di cui al punto 3) agli Enti affilianti anche per l'assolvimento degli oneri connessi all'iscrizione nei registri qualificanti il sodalizio come associazione sportiva dilettantistica.

Non essendovi altro su cui deliberare, l'assemblea straordinaria viene sciolta alle ore 22:15 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



4328 200,00
P. 1/1/2018

(*) firma su delega della Direzione Provinciale
Donatella Piarboni

Il Dirigente
Seconda Area F

Allegato A) al verbale dell'Assemblea straordinaria del 03/11/2022

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE COOPERATORI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 1 - L'Associazione

"Cooperatori Associazione sportiva dilettantistica di Promozione Sociale", in breve "Cooperatori ASD APS" (di seguito denominata Associazione) ha sede legale nel Comune di Reggio Emilia, è retta dal presente statuto e disciplinata dal Codice del terzo settore e relativi provvedimenti attuativi, dalle disposizioni relative alle associazioni sportive dilettantistiche introdotte anche dall'ordinamento sportivo e dalle disposizioni del Codice civile in quanto compatibili.

Con riferimento all'attività sportiva, l'associazione accetta incondizionatamente le disposizioni statutarie e regolamentari del CONI, del CIO e degli organismi sportivi a cui si affilia con particolare riferimento alle norme antidoping, impegnandosi ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organismi sportivi affilianti dovessero adottare nei relativi confronti, ivi incluse quelle relative a vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

L'associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico e ha durata illimitata.

L'associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Art. 2 - Finalità e attività

L'Associazione intende realizzare le seguenti attività di interesse generale:

1. esercizio in via stabile dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica e l'organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive competitive e agonistiche. L'associazione promuove attività sportive dilettantistiche con particolare, ma non esclusivo, riferimento all'attività ciclistica. La gestione delle attività sportive presuppone inoltre la gestione di impianti sportivi, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere, gestione improntata alla massima valorizzazione degli impianti sportivi per garantire, in particolare alle organizzazioni aderenti al medesimo Organismo sportivo, l'accesso alla pratica sportiva;
2. l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale attraverso l'organizzazione di seminari, laboratori anche esperienziali, spettacoli quali momenti di sensibilizzazione e approfondimento su tematiche afferenti alla pratica sportiva, all'adozione di sani stili di vita, alla realizzazione di eventi di socializzazione;
3. l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, ivi inclusa la promozione o l'organizzazione di turismo sportivo.

Tali attività sono dirette agli associati, relativi familiari e terzi e vengono realizzate con finalità di natura civica (ad esempio attraverso progetti di educazione stradale nelle istituzioni scolastiche), solidaristica (anche attraverso politiche di accesso alle attività che prendano in considerazione condizioni di fragilità dei partecipanti) e di utilità sociale (ad esempio attraverso Handbike, attività agonistica e sociale che coinvolge disabili). In generale attraverso tali attività si intende promuovere il benessere psico-fisico della persona, la

valorizzazione del bene relazionale, la costruzione di una comunità solidale, l'educazione, ad ogni età, al rispetto delle persone e delle regole.

L'Associazione può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art. 85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con gli Enti e le Federazioni cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività organizzate.

Art. 3 – Altre attività

Oltre alle attività di cui all'art. 2, l'Associazione può svolgere, così come previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.2, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali, tenuto in ogni caso conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività istituzionali. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dall'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 4 - Volontari e collaboratori retribuiti

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 5 - Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Possono, altresì, essere soci altri Enti del Terzo Settore e gli enti non aventi scopo di lucro purché in numero non superiore al cinquanta per cento delle Associazioni di Promozione Sociale aderenti. L'associazione non si può in ogni caso qualificare come associazione di secondo livello ai fini del riconoscimento della qualifica di associazione sportiva dilettantistica.

Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa. Il rapporto associativo è a tempo indeterminato fatto salvo il ricorrere delle condizioni indicate all'art. 9.

Art. 6 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo e impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione a socio da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro, la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Art. 7 - Modalità di ammissione

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più suoi componenti da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi entro trenta giorni in merito alle domande di ammissione. All'atto di accettazione della domanda, debitamente comunicata all'interessato, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo e il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

Sarà cura del Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, aggiornarsi sui nuovi soci verificando la corretta annotazione del relativo nominativo nel libro degli associati.

Nel caso di diniego da parte del soggetto delegato, la richiesta di ammissione ad associato verrà sottoposta alla valutazione del Consiglio Direttivo che dovrà in ogni caso esprimersi entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda dell'aspirante socio.

Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, di fare ricorso contro il provvedimento affinché si pronunci la prima Assemblea dei soci che sarà convocata.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati essendo esclusa qualsiasi forma di discriminazione nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa.

All'assunzione della qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:

- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
- diritto di collaborare al perseguimento delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione, nel rispetto delle proprie inclinazioni personali e della propria disponibilità di tempo;
- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, secondo il principio di libera eleggibilità;
- diritto di prendere visione dei libri sociali presentando richiesta a uno dei componenti del Consiglio Direttivo o a chi si occupa della segreteria dell'associazione mediante posta elettronica certificata o raccomandata anche a mano. La persona interpellata deve garantire

l'accesso alla documentazione entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza. I costi di eventuale riproduzione dei documenti restano a carico dell'istante che sottoscriverà l'impegno al trattamento dei dati personali ivi contenuti esclusivamente per l'esercizio di diritti e doveri associativi e per tutelare sé stesso e la stessa associazione in qualsiasi tipo di giudizio;

- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- dovere di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione e di mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività e nella frequentazione della sede;
- dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione attraverso il versamento del contributo annuale e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative. La quota associativa potrà essere quantificata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo e non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Art. 9 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per:

- recesso,
- radiazione,
- esclusione per morosità,
- morte o estinzione della persona giuridica o Ente.

Il recesso da parte dei soci ha effetto dal momento in cui viene comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo che provvede quindi ad annotarlo sul libro degli associati.

La radiazione sarà proposta dal Consiglio direttivo, con parere dettagliatamente motivato, nei confronti dell'associato che:

- non ottempererà alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- svolgerà o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- arrechi o possa arrecare, in qualunque modo, gravi danni, anche morali, all'Associazione; e deve essere comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata anche a mano.

La proposta di radiazione del Consiglio Direttivo deve quindi essere sottoposta all'esame dell'Assemblea ordinaria dei soci che sarà convocata entro due mesi e alla quale deve essere invitato anche l'associato interessato dal provvedimento affinché possa contestare gli addebiti.

La delibera adottata dall'Assemblea dei soci dovrà essere comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata anche a mano.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per morosità degli associati a partire dai tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio, previo sollecito anche collettivo al versamento della quota associativa annuale e conseguente annotazione sul libro degli associati.

I soci receduti, radiati, esclusi, deceduti o soggetti a scioglimento, non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Art. 10 - Azioni disciplinari nei confronti degli associati

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell'associato, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto e, in caso di reiterazione, l'espulsione per i seguenti motivi:

- violazione delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi associativi, dei suoi associati;
- adozione di comportamenti idonei ad attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
- produzione di gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi associativi, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- adozione di comportamenti, commissivi od omissivi, idonei ad arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo o colpa grave, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 11 - Fondo comune

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote associative;
- contributi associativi;
- cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
- elargizioni e donazioni;
- erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
- entrate da convenzioni;
- erogazioni liberali dei soci e di terzi;
- entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
- rendite patrimoniali;
- qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità degli Enti di Terzo Settore.

Art. 12 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio, strutturato secondo il principio di cassa o di competenza a seconda dei volumi di attività, da presentare all'Assemblea degli associati.

In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, termine estensibile a centoottanta giorni per esigenze anche di carattere organizzativo purché sia osservato il termine di deposito del bilancio nel registro unico nazionale del terzo settore.

Il bilancio verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione o sarà loro trasmesso mediante mail unitamente alla convocazione dell'Assemblea.

L'intero Consiglio Direttivo decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 21.

Con lo stesso iter e tempistica viene approvato il bilancio sociale nei casi previsti dalla Legge o quando l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno.

Art. 13 - Divieto di distribuzione anche indiretta di utili o proventi

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento delle attività istituzionali statutariamente previste.

Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, sarà reinvestito per il raggiungimento delle finalità istituzionali anche attraverso l'istituzione di fondi riserva destinati sempre alle finalità promosse dall'associazione o alla presentazione della richiesta di personalità giuridica.

Art. 14 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, qualora nominato;
- Assemblea generale.

Art. 15 – Assemblea generale

L'Assemblea generale degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti i soci ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Il diritto di voto è riconosciuto ai soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso dalla data di loro ammissione. I minorenni sono rappresentati in assemblea, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione: ai minorenni può essere in ogni caso chiesto un voto consultivo.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

Art. 16 - Competenze

L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- approva il bilancio di esercizio relativamente ad ogni esercizio ed eventualmente il bilancio preventivo ed il bilancio sociale;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo ed eventualmente l'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, revoca il relativo mandato ed eventualmente esercita azioni di responsabilità nei confronti dei rispettivi componenti;
- approva gli eventuali regolamenti interni, ivi incluso il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea che può garantire la partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificarne l'identità dell'associato. Nelle more di adozione di tale Regolamento gli aspetti procedurali possono essere definiti dal Consiglio Direttivo nel verbale di convocazione dell'assemblea;
- delibera l'esclusione dei soci dell'Associazione;
- si esprime sulle rielezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera l'eventuale trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune;

- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo, dai soci o dall'organo di controllo qualora nominato.

L'Assemblea straordinaria delibera in materia di:

- modifica statutaria;
- operazioni di fusione, scissione e trasformazione;
- scioglimento dell'associazione;
- devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o estinzione.

Art. 17 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio estensibile a centoottanta per esigenze anche di carattere organizzativo.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati o dall'organo di controllo laddove nominato. In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

Le convocazioni devono essere effettuate almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione mediante affissione dell'avviso nella sede legale e nelle eventuali sedi operative, e mediante altra modalità quale l'invio di lettera semplice, e-mail, messaggeria telefonica e/o fax. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire in giorno diverso dalla prima convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.

Il voto è espresso in forma palese, salvo che la delibera abbia ad oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

Vige il principio di una testa, un voto.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18 - Quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Art. 19 - Quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea straordinaria

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo anche in caso di estinzione deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie nonché quelle riguardanti le operazioni di fusione, scissione e trasformazione, devono essere adottate, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nella seconda eventuale convocazione, le delibere sono adottate con la partecipazione di almeno un terzo degli associati, intervenuti o rappresentati per delega, e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Art. 20 - Organo amministrativo

Il Consiglio Direttivo è formato da nove membri eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento statale o sportivo. In particolare, è fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Entro la data di naturale scadenza dell'organo, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche.

Art. 21 - Consiglio Direttivo: decadenza

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea dei soci che spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei componenti, il Consiglio Direttivo decade e quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Art. 22 - Consiglio Direttivo: competenze

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- predisporre il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio preventivo ed il bilancio sociale;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni o delegare tale funzione a uno o più dei propri membri;

- deliberare in merito all'esclusione per morosità e proporre i provvedimenti di radiazione degli associati;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione assembleare, incluso quello per la definizione dei criteri per i rimborsi spese ai volontari;
- individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli eventuali orientamenti espressi dell'Assemblea degli associati;
- delegare il Presidente a stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola eventualmente la vita dell'Associazione;
- deliberare su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento;
- affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.

Art. 23 - Consiglio Direttivo: funzionamento

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta diretta a ciascun componente da spedirsi, anche per e-mail, non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Le riunioni possono svolgersi anche con modalità telematiche.

Art. 24 - Consiglio Direttivo: riunioni

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti a disposizione dei soci che richiedano di consultarli.

Art. 25 – Struttura operativa

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti retribuiti nel rispetto dei vincoli delle associazioni di promozione sociale e del rispetto del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili o proventi.

Art. 26 - Il legale rappresentante

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, previa ricostituzione del numero dei componenti dell'organo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 27 - L'organo di controllo

L'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate. L'organo rimane in carica quattro anni ma in ogni caso fino all'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico-finanziario relativo all'ultimo esercizio. L'incarico può essere rinnovato.

L'Assemblea può eleggere l'organo come monocratico o come collegiale, nel qual caso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

L'organo di controllo:

- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo al fine di vigilare - anche in via preventiva e contestuale - sull'attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della Legge e dello statuto;
- verifica la correttezza della gestione anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all'espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti;
- verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali del sodalizio;
- verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;
- verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali;
- previene situazioni che possano inficiare la continuità operativa e la credibilità dell'ente con particolare attenzione alla adeguatezza ed alla salvaguardia del patrimonio;
- verifica le procedure per il reperimento e per l'erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del fine istituzionale dell'ente;
- individua aree di rischio da monitorare e se necessario indica al Consiglio Direttivo possibili azioni di miglioramento;
- vigila sul rispetto della normativa fiscale di riferimento, partendo dalla soggettività ai fini fiscali dell'ente per arrivare alla verifica delle modalità commerciali o non commerciali con cui vengono svolte le attività di interesse generale;
- collabora alla definizione degli strumenti utili alla descrizione e/o misurazione dell'impatto sociale dell'attività associativa;
- assolve eventualmente alle funzioni di revisore dei conti nei casi in cui per Legge sia necessario beneficiare di tale controllo e a condizione che siano soddisfatti i requisiti professionali richiesti.

Delle delibere deve essere tenuto apposito verbale da registrare nel relativo libro verbali. Le adunanze dell'organo collegiale vengono convocate dal Presidente o su richiesta di due suoi componenti. Qualora un componente dell'organo si dimetta o gli sia revocato il mandato dall'Assemblea, si procede alla sostituzione con il primo supplente. Se due su tre componenti si dimettono o vengono revocati, si procede a nuova nomina.

Art. 28 - Pubblicità degli atti associativi

Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (Libro soci e Verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed eventualmente dell'Organo di controllo), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci annuali. Tali documenti associativi devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 29 - Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri Enti del Terzo Settore per fini sportivi in quanto fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.



Allegato B) al verbale dell'Assemblea straordinaria del 03/11/2022

Clausola statutaria	riferimento	statuto
Assoggettamento a Statuto e Regolamenti del CONI e degli organismi sportivi affilianti	Delibera CONI	1
Denominazione sociale APS	35 CTS	1
Denominazione sociale dilettantistica	Art. 90	1
Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente	4, 21 CTS	2
Sede legale	21 CTS	1
Assenza di fini di lucro	21 CTS	1
Assenza di fini di lucro e previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette;	Art. 90	13
Durata dell'ente se prevista	21 CTS	1
Individuazione attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale	5 CTS	2
<i>indicazione delle azioni concrete con cui si realizzano le attività di interesse generale</i>	<i>Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018</i>	2
Indicazione dell'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;	Art. 90	2
Indicazione dell'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;	Art. 7 Decreto Legislativo 36/2021	2
Indicazione dei destinatari delle attività	35 CTS	2
<i>è necessario che gli statuti rechino la specificazione dei destinatari delle attività di interesse generale svolte (associati, loro familiari o terzi)".</i>	<i>Ministero del Lavoro, Circolare n. 20/2018</i>	2
Esercizio attività diverse da quelle di interesse generale e individuazione dell'organismo preposto a deliberare in merito (Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018)	6 CTS	3
<i>Individuazione dell'organismo preposto a deliberare in merito all'esercizio attività diverse da quelle di interesse generale</i>	<i>Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018</i>	3
Requisiti di ammissione con espressa esclusione di criteri discriminatori	21 CTS	5
Categorie di soci: necessità di uniformare lo statuto qualora non conforme ai vincoli del CTS (avere come soci un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale ed eventualmente avere tra i propri soci altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS, fatta eccezione per le APS che siano Enti di promozione sportiva)	35 CTS	5
Possibilità di associare altri ETS o senza scopo di lucro	35 CTS	5
Possibilità di prevedere che l'ammissione dei soci non avvenga a cura dell'Organo di amministrazione	23 CTS	7

Possibilità di prevedere un termine entro cui è necessario accogliere le domande di ammissione e quindi di derogare alla procedura di rigetto delle istanze di ammissione a socio prevista dal CTS ("Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati")	23 CTS	7
<i>Impossibilità di prevedere un termine più ampio rispetto a quello indicato al punto precedente</i>	<i>Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018</i>	7
Necessità di conformare lo statuto all'obbligo di comunicare l'avvenuta ammissione del socio (vietato il silenzio assenso)	23 CTS	7
Possibilità di derogare alla procedura di impugnazione del rigetto della domanda di ammissione prevista dal CTS ("Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione").	23 CTS	Non derogato 7
Assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa	35 CTS	8
Indicazione dei diritti e doveri dei soci	21 CTS	8
Definizione delle norme sull'ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali	art. 90	8
Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa	4 DPR IVA	8
Intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa	4 DPR IVA	8
Criteri e idonee forme di pubblicità delle deliberazioni assembleari, dei bilanci e rendiconti;	4 DPR IVA	28
Diritto del socio di accedere ai libri sociali e indicazione delle modalità di esercizio di tale diritto	15 CTS	8
Diritto di voto dei neo-associati	24 CTS	8
L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima, salva diversa indicazione statutaria. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione	Art. 24 cod.civ.	9
L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.	Art. 24 cod.civ.	9
Apporto prevalente dei volontari	35 CTS	4
Disciplina dei volontari (necessario solo se lo statuto non è conforme al CTS)	17 CTS	4
Competenze assemblea	25 CTS	16
Sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti	4 DPR IVA	15

Previsione per gli associati o partecipanti maggiori d'età del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione	4 DPR IVA	8
Eleggibilità libera degli organi amministrativi	4 DPR IVA	8
Obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie	4 DPR IVA	12
Criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari	4 DPR IVA	17
Disciplina dell'istituto della delega (necessità di renderla conforme al CTS o possibilità di derogare rispetto alla previsione "ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento" ma nei limiti di quanto previsto dal CTS o negando il ricorso alla delega)	24 CTS	15
Possibilità di partecipare alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, se espressamente contemplata in statuto	24 CTS	16
Previsione che a ciascun associato sia riconosciuto un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.	24 CTS	17
<i>Previsione che il socio minorenne sia rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale in assemblea, con diritto di voto</i>	<i>Ministero del Lavoro Nota n. 1309 del 6 febbraio 2019</i>	15
Principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del Codice civile	4 DPR IVA	17
Previsione che la nomina degli amministratori spetti all'assemblea	26 CTS	16
Previsione che le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (il quorum è modificabile purché sia in ogni caso un quorum qualificato)	21 cod.civ.	18, 19
<i>Previsione di un quorum rafforzato per l'assemblea straordinaria</i>	<i>Ministero del Lavoro Circolare n. 20/2018 e Nota n. 6214 del 9 luglio 2020</i>	19
Previsione che la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.	26 CTS	20 – tutti soci
Previsione che l'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.	26 CTS	Non integrato
L'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;	art. 90	26
Eventuale necessità di adeguare lo statuto al potere generale di	26 CTS	Non necessario

rappresentanza e regime di conoscibilità di eventuali limitazioni		
Disciplina dell'Organo di controllo	30 CTS	27
Previsione (eventuale) che le funzioni di revisione legale siano affidate all'organo di controllo	30 CTS	27
Revisione legale (per raggiungimento limiti dimensionali ed enti con patrimonio destinato)	31 CTS	27
Destinazione del patrimonio	8 CTS	13
Divieto distribuzione utili	8 CTS	13
Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge	4 DPR IVA	13
Bilancio: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi	13 CTS	12
Obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;	art. 90	12
Nel caso in cui si preveda lo svolgimento di attività diverse da quelle ex art. 5: menzione del carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio	13 CTS	12
Bilancio sociale: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi	14 CTS	12
Disciplina delle modalità di scioglimento	21 CTS	19
Indicazione delle modalità di scioglimento dell'associazione	art. 90	19
Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.	27 cod.civ.	Non integrato
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (nelle associazioni non dotate di personalità giuridica è possibile prevedere un quorum diverso ma in ogni caso qualificato)	21 cod.civ.	19
Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale	9, 21 CTS	29
Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge	4 DPR IVA	29
l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni	Art. 90	29
Previsione eventuale dell'esclusione della possibilità di operare trasformazioni, fusioni e scissioni	98 CTS	No, 16